

*Regione Siciliana*ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana nonché le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche;
- VISTA la L. 7/8/1990, n. 241 e s.m.i. ed in particolare l'art. 2, comma 1, u.p., inserito dall'art. 1, comma 38 della legge 6/11/2012, n. 190, secondo cui «Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo»;
- VISTA la L.R. 30/4/1991, n. 10 e s.m.i.;
- VISTI il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m.i. ed in particolare l'art. 12;
- VISTA la L.R. 16/12/2008, n. 19 e il D.P.Reg. Sic. 18/1/2013, n. 6;
- VISTO il D.lgs. 3/3/2011, n. 28 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 5 e 6;
- VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, ecc.*;
- VISTO il D.lgs. 6/9/2011, n. 159, recante *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;
- VISTO il Regolamento recante *Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della regionale 12/5/2010, n. 11* emanato con D.P.Reg. Sic. 18/7/2012, n. 48 e, in particolare, l'art. 13 comma 1 che sancisce l'applicabilità del regolamento medesimo al procedimento di che trattasi;
- VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 recante *Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione* ed in particolare il Titolo II, nonché il relativo nuovo regolamento regionale di attuazione emanato con D.P.R.S. 18/1/2013, n. 6;
- VISTO il D.D.G. n. 403 del 26/9/2013 con il quale il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia ha approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento medesimo;
- VISTO il D.D.G. n. 6079/F.P. del 23/10/2013 con il quale il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia ha preposto l'ing. Alberto Tinnirello al Servizio 3 confermando le funzioni dirigenziali connesse all'esercizio dell'attività amministrativo-contabile;
- VISTO il D.P. Reg. Sic. n. 3070 del 14/5/2014 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia all'ing. Pietro Lo Monaco;
- VISTA la disposizione prot. n. 21025 del 19/5/2014 del Dirigente generale del Dipartimento dell'Energia;
- VISTO il D.D.G. n. 138 del 22/3/2016 con il quale il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia, in applicazione a quanto disposto dall'art. 13, comma 12 della L.R. 17/3/2016, n. 3, ha prorogato, fra gli altri, la scadenza del contratto individuale di lavoro del suddetto Dirigente del Servizio 3;
- VISTO il D.R.S. n. 477 del 16/10/2013 con la quale la Società Fotonica Siciliana a r.l. con sede in Mazara del Vallo, via Giuseppe Toniolo n. 44/B, P.I. 02276260813 (di seguito *Società*) è stata autorizzata ex art. 12, comma 3, D.lgs. 29/12/2003 n. 387 alla realizzazione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico denominato "Tempio del Sole" della potenza complessiva pari a 5,488 MWe, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio dello stesso, in Mazara del Vallo (TP) c/da Piano Antalbo (di seguito *Impianto*);
- VISTA la nota del 6/10/2014, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 10/10/2014, al n. 35855, con la quale la *Società* ha avanzato istanza finalizzata al rilascio di una prorroga per l'avvio lavori per la costruzione dell'*Impianto*;
- VISTA la nota del Servizio 3 prot. n. 37073 del 21/10/2014, con la quale è stato chiesto alla *Società* di trasmettere l'STMD (ovvero la conferma dell'STMG), nonché la documentazione attestante l'attuale disponibilità giuridica dei suoli;
- VISTA la nota datata 7/11/2014, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 11/11/2014, al n. 39387, con la quale la *Società* ha trasmesso oltre alla richiesta ad ENEL Distribuzione S.p.A. dell'STMD (GOAL 15096), una mera lettera con la quale la Società Agricola del Sole a r.l. dichiarava la propria disponibilità a concedere a titolo gratuito i terreni di proprietà siti in Mazara del Vallo c/da Piano Antalbo, distinti al catasto terreni foglio n. 207, particelle n. 27 e n. 192 per destinarli alla realizzazione dell'*Impianto*;

- VISTA la nota prot. n. 10359 del 27/3/2015, di riscontro alla lettera di cui al precedente visto, con la quale il Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia ha formulato osservazioni alla Società circa l'incompletezza della documentazione attestante la disponibilità dei suoli di cui al fg. 207, particelle 19, 22, 192 e 254, concedendo il termine di trenta giorni per la regolarizzazione e precisando che la nota medesima costituiva preavviso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga in oggetto indicata ai sensi dell'art. 10 *bis* della L. n. 241/1990 e s.m.i. nonché dell'art. 11 *bis* della L.R. n. 10/1991 e s.m.i. e del conseguente avvio del procedimento di declaratoria di decadenza della Società dall'A.U. rilasciata con D.R.S. n. 477 del 16/10/2013 ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990 e dell'art. 8 della L.R. n. 10/1991.
- VISTA la nota del 13/4/2015, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 21/4/2015, al n. 12994, con la quale la Società, riscontrando la nota di cui al precedente visto, ha parzialmente chiarito la problematica afferente la disponibilità dei suoli di cui alle particelle 27 e 192, Fg. 207 non allegando tuttavia alcun contratto tra Agricola del Sole S.r.l. e la Società medesima e confermando altresì che, per quanto riguarda le particelle 22 e 254, Fg. 207, il contratto preliminare a suo tempo stipulato con la proprietaria è scaduto il 31/5/2013 e non è stato ancora rinnovato né è stato stipulato il definitivo come d'obbligo propedeuticamente all'avvio dei lavori e chiedendo, infine un'ulteriore proroga per la definizione della suddetta documentazione al 31/10/2015;
- VISTA la nota prot. n. 17097 del 25/5/2015, con la quale il Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia ha concesso la proroga di cui sopra limitatamente al 31/10/2015, confermando che, spirato infruttuosamente il suddetto termine, l'Ufficio avrebbe provveduto al mancato accoglimento dell'istanza di proroga;
- VISTA la nota del 28/10/2015, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 2/11/2015, al n. 36837, con la quale la Società ha chiesto un ultimo differimento del termine per adempiere al 30/4/2016;
- CONSIDERATO che, in mancanza di comunicazioni ostative, anche tale ulteriore proroga è stata, di fatto, concessa;
- CONSIDERATO, tuttavia, che, a tutt'oggi, non sono pervenuti gli atti più volte richiesti attestanti la disponibilità giuridica dei suoli sopra meglio precisati;
- RITENUTO, pertanto, di doversi provvedere al mancato accoglimento dell'istanza della Società finalizzata alla concessione della proroga all'avvio dei lavori per la costruzione dell'Impianto;
- CONSIDERATO che il termine per l'avvio dei lavori determinato dal n. 477 del 16/10/2013 di A.U. è spirato in data 16/10/2014 e che, di conseguenza, la Società deve ritenersi decaduta dall'autorizzazione unica rilasciata con il su menzionato provvedimento

DECRETA

- Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, l'istanza avanzata dalla Società Fotonica Siciliana a r.l. con sede in Mazara del Vallo, via Giuseppe Toniolo n. 44/B, P.I. 02276260813, finalizzata alla concessione di una proroga avvio dei lavori per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico denominato "Tempio del Sole", di potenza complessiva pari a 5,488 MWe, in Mazara del Vallo (TP) c/da Piano Antalbo, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio dello stesso, autorizzato con D.R.S. n. 477 del 16/10/2013, non è accolta e la relativa pratica definitivamente archiviata.
- Art. 2) La Società Fotonica Siciliana a r.l. deve ritenersi, di conseguenza, decaduta dall'autorizzazione unica rilasciata con il provvedimento menzionato al superiore art. 1.
- Art. 3) Il presente decreto verrà notificato alla Società di cui all'art. 1, pubblicato per estratto nella G.U.R.S. nonché comunicato alle amministrazioni ed enti competenti.
- Art. 4) Il presente decreto verrà altresì pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/8/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/5/2015, n. 9, sul sito *Internet* istituzionale del Dipartimento regionale dell'Energia.
- Art. 5) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente, rispettivamente entro trenta e sessanta giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

Palermo, addì 27 MAG, 2016



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. Alberto Tinnirello)